

Edizione di mercoledì 4 Marzo 2020

CASI OPERATIVI

Ritenute appalti: come operare le verifiche in caso di rapporti a catena?

di EVOLUTION

ADEMPIMENTI

Dalle Entrate il nuovo calendario delle scadenze fiscali 2020

di Lucia Recchioni

IVA

Rimborsi Iva per cessazione dell'attività e indicazione nel bilancio di liquidazione

di Cristoforo Florio

IMPOSTE SUL REDDITO

Detassazione dei premi di risultato: risvolti contrattuali

di Alessandro Carlesimo

LAVORO E PREVIDENZA

La contribuzione per l'anno 2020 alla Gestione IVS artigiani e commercianti

di Luca Mambrin

CASI OPERATIVI

Ritenute appalti: come operare le verifiche in caso di rapporti a catena?

di EVOLUTION

Seminario di specializzazione

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PER I REATI EX D.LGS. 231/2001: ASPETTI PRATICI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

In presenza di rapporti a catena, ove si procedesse al frazionamento dell'affidamento di opere o servizi di ammontare superiore alla soglia di euro 200.000 in più sub-affidamenti di importi inferiori, come vanno verificati i presupposti di applicazione dell'articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997?

Si ipotizzi il caso in cui la società A stipuli un contratto di appalto di 450.000 euro con la società B, la quale stipula un subappalto con le società X, Y e Z di 150.000 euro ciascuna e con prevalente utilizzo della manodopera limitatamente alle società X e Y.

Innanzitutto, è d'uopo rammentare che, in materia di versamento delle ritenute fiscali, l'articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997 impone a carico dei committenti un obbligo di controllo in relazione al versamento delle ritenute da parte dell'impresa appaltatrice nell'ambito dei contratti di appalto, subappalto e affidamento in presenza dei seguenti requisiti:



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

ADEMPIMENTI

Dalle Entrate il nuovo calendario delle scadenze fiscali 2020

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

I REDDITI ESTERI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW

Scopri le sedi in programmazione >

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 53 del 02.03.2020 il D.L. 9/2020**, recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

L'[articolo 1 D.L. 9/2020](#) riguarda i termini relativi alla **dichiarazione precompilata 2020**, e prevede che le novità introdotte dall'[articolo 16 bis, comma 5, D.L. 124/2019](#) trovino applicazione non dal 1° gennaio 2021, ma dal **1° gennaio 2020**.

Giova a tal proposito ricordare che le novità in commento si sostanziano nel **differimento del termine di presentazione del modello 730**, dal 23 luglio al **30 settembre**: detto nuovo termine, quindi, troverà applicazione **sin da quest'anno**, e non dal prossimo anno.

In considerazione del **differimento** previsto:

- è stata posticipata al **31 marzo 2020** la scadenza prevista per la **trasmissione della Certificazione Unica** (ordinariamente fissata al 7 marzo),
- è stata indicata la data del **31 marzo 2020** quale termine ultimo per la trasmissione, da parte degli enti terzi (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) dei **dati utili per la compilazione della dichiarazione precompilata**, i quali dovevano essere originariamente trasmessi entro il 28 febbraio,
- è stata prorogata al **5 maggio 2020** (in luogo del 15 aprile) la data entro la quale sarà disponibile per i contribuenti la **dichiarazione precompilata sul portale dell'Agenzia delle entrate**.

Resta invece **invariato**, non essendo stata prevista alcuna proroga, il termine per l'invio dei **dati delle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria** (termine ormai scaduto lo scorso **31 gennaio**).

Si sottolinea che le nuove scadenze riguardano **tutto il territorio nazionale**, non essendo l'efficacia della disposizione limitata a specifiche aree territoriali.

Come anticipato, inoltre, mentre la nuova scadenza del **modello 730** rappresenta una mera anticipazione dell'efficacia di una norma già introdotta dal **D.L. 124/2019**, che, quindi, troverà applicazione anche negli anni futuri, i **nuovi termini individuati per la presentazione delle Certificazioni Uniche** assumeranno rilievo solo quest'anno, essendo previsto un ritorno alle **scadenze ordinarie** dal prossimo anno (salvo, ovviamente, successivi interventi).

Al fine di fornire un ausilio ai contribuenti l'**Agenzia delle entrate** ha diffuso, con il [comunicato stampa](#) di ieri, 3 marzo, un apposito **prospetto con le nuove scadenze fiscali 2020**, che di seguito si richiama.

Adempimento	Scadenze 2020 (ante modifica)	Scadenze 2020 (post modifica)
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.)*	28 febbraio	31 marzo
Trasmissione telematica Certificazione Unica all'Agenzia	7 marzo	31 marzo
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata	15 aprile	5 maggio
Termine di presentazione del modello 730 precompilato	23 luglio	30 settembre

Tra le ulteriori previsioni di rilievo, introdotte dal citato **D.L. 9/2020**, merita inoltre di essere richiamato l'[articolo 11](#), il quale prevede che l'obbligo di segnalazione di cui agli [articoli 14, comma 2, e 15 D.Lgs. 14/2019](#) (c.d. **"Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza"**), operi soltanto a decorrere dal **15 febbraio 2021**, con un differimento, quindi, di sei mesi rispetto alla fissata scadenza del 15 agosto 2020.

In merito a tali aspetti si ricorda che, ai sensi dell'[articolo 14 D.Lgs. 14/2019](#), gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'**assetto organizzativo dell'impresa è adeguato**, se sussiste l'**equilibrio economico finanziario** e quale è il **prevedibile andamento della gestione**.

Tra gli obblighi imposti agli organi di controllo societari dal citato articolo vi è anche quello di segnalare all'organo amministrativo l'esistenza di **fondati indizi della crisi**, fissando un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in

ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese: l'**omessa o inadeguata risposta**, nonché la mancata adozione, nei successivi sessanta giorni, delle **misure** ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, comporta l'**obbligo**, per gli stessi soggetti, **di informare l'Ocri**.

Il successivo [articolo 15 D.Lgs. 14/2019](#) dispone invece in capo all'**Agenzia delle entrate**, l'**Inps** e l'**agente della riscossione** (c.d. “*creditori pubblici qualificati*”) l'obbligo di dare avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha **superato gli importi previsti dalla stessa norma**. La mancata adozione di misure entro i successivi novanta giorni imporrà, anche a questi ultimi, di effettuare una **segnalazione all'Ocri**.

Come anticipato, dunque, in forza delle previsioni dell'[articolo 11 D.L. 9/2020](#) i suddetti obblighi di segnalazione, sia da parte degli organi di controllo, che da parte dei creditori pubblici qualificati, scatteranno soltanto dal **15 febbraio 2021**.

IVA

Rimborsi Iva per cessazione dell'attività e indicazione nel bilancio di liquidazione

di Cristoforo Florio

Seminario di specializzazione

ASSETTI ORGANIZZATIVI, CONTROLLO INTERNO E CONTINUITÀ AZIENDALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Con la recente [Ordinanza n. 4559 del 21.02.2020](#) la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del **rimborso Iva** relativo alla **cessazione dell'attività**, chiarendo che – secondo le previsioni di cui all'[articolo 30 D.P.R. 633/1972](#) – l'omessa **esposizione del credito Iva nel bilancio finale di liquidazione** della società non è un elemento che può pregiudicare il diritto del contribuente al rimborso.

Più in particolare, nella citata Ordinanza la Corte ha chiarito che **l'efficacia probatoria dei libri sociali**, derivante dalla normativa pubblicistica, **attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all'esercizio dell'impresa**, mentre la **contabilità Iva**, pur non avendo alcuna efficacia probatoria in tali rapporti, **documenta comunque il debito fiscale**, rendendone possibile il **controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria**.

Nel caso di specie, il credito Iva non era stato indicato nel bilancio finale di liquidazione in quanto **la società lo aveva ceduto ad altro soggetto giuridico** e, conseguentemente, il suddetto bilancio era stato approvato senza l'indicazione di tale posta contabile.

Ma vediamo cosa dispone la normativa in merito.

Come regola generale va ricordato che, in base a quanto previsto dall'[articolo 30, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) “*(...) se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile (...) è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili (...), il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo (...) ovvero di chiedere il rimborso (...) in caso di cessazione di attività (...).*”

Le disposizioni di cui al richiamato [articolo 30](#) prevedono una serie di limitazioni al diritto di chiedere il rimborso dell'Iva, limitandolo a talune tassative ipotesi ma, in ossequio ad un generale principio di **neutralità dell'imposta sul valore aggiunto**, lo garantiscono “**comunque in**

caso di cessazione di attività" (v., sul punto, anche quanto chiarito dalla **risoluzione n. 1432 del 14.02.1996**).

La disposizione ha la finalità di **consentire al soggetto passivo di recuperare l'eccedenza Iva**, stante **l'impossibilità di "riportare in avanti" tale credito**, utilizzandolo in detrazione dall'imposta dovuta nel successivo periodo.

Trattandosi di una ipotesi specifica, all'erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono **esclusivamente gli uffici delle Entrate**, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare (sul punto si vedano i chiarimenti della [circolare n. 84 del 12 marzo 1998](#), che **prevede tale modalità anche relativamente ai rimborsi richiesti per contribuenti sottoposti a procedure concorsuali**).

Per altre casistiche, invece, il rimborso Iva viene gestito con la "**procedura semplificata**", direttamente dall'agente della riscossione.

Ora, venendo al tema del rapporto tra **rimborso Iva** ed **esposizione del credito Iva** richiesto a rimborso nel bilancio finale di liquidazione, spesso ci si imbatte nelle disposizioni di cui all'[articolo 5 D.M. 26.02.1992](#) a mente del quale, qualora una società sia stata cancellata dal registro delle imprese, l'ufficio può eseguire il rimborso al liquidatore regolarmente legittimato, nella sua qualità di rappresentante legale della società in fase di estinzione, **sempreché il credito di imposta sia stato evidenziato nel bilancio di liquidazione finale depositato nella cancelleria del tribunale**.

La stessa norma dispone, inoltre, che – nel caso in cui al momento della **cessazione dell'attività** il credito di imposta sia stato ceduto a terzi – il titolo di spesa (quindi, il rimborso Iva) è intestato direttamente al **cessionario del credito stesso**.

Ebbene, va da subito evidenziato che le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale, in vigore dal **17 marzo 1992**, erano state emanate in attuazione del **D.L. 47/1992**, che, tuttavia, **non è mai stato convertito in legge** e, pertanto, **tali regole non sono – di fatto – mai entrate in vigore**.

Ciò detto, sul tema in questione si era espressa la Commissione Tributaria Regionale di Torino, con la [sentenza n. 68/30/10 del 21.10.2010](#), in cui era stato chiarito che **l'Amministrazione finanziaria è tenuta all'erogazione del rimborso Iva quando l'imposta non è stata esposta nel bilancio finale di liquidazione in quanto ceduta al socio** (nel caso in questione il credito era stato ceduto dal liquidatore "a se stesso", in quanto socio unico della società in liquidazione) **secondo modalità ritenute conformi alle previsioni di legge** (invio di lettera raccomandata per informare gli Uffici dell'avvenuta cessione e successiva notifica agli Uffici stessi dell'atto di cessione in forma autentica).

In questo stesso senso sono state pronunciate anche le [sentenze n. 13345 del 26.07.2012](#) e [n. 9192 del 06.05.2016 della Corte di Cassazione](#), in cui è stato precisato che **l'Erario**, in presenza

della sussistenza dei requisiti per il rimborso Iva, **non può negare il diritto in questione al contribuente, anche in mancanza della notifica al “debitore ceduto” (l’Erario) della cessione del credito relativo al rimborso** e, cioè, alla luce di quanto disposto dall'[articolo 1264 cod. civ.](#).

La richiamata disposizione civilistica prevede, infatti, che la cessione del credito **ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata**. Tuttavia, anche prima della notificazione, **il debitore che paga al cedente non è liberato**, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.

Peraltro, la Cassazione – con l'[Ordinanza n. 8167 del 22.03.2019](#) – ha anche chiarito che **un’imprecisione formale nel bilancio finale di liquidazione non può avere l’effetto di escludere il diritto al rimborso Iva** (nel caso di specie era stato erroneamente indicato il credito Iva nella voce “*crediti verso altri*”, in luogo dei “*crediti verso l’erario*”).

Infine si ricorda che, in presenza di **estinzione della società**, i crediti non inclusi nel bilancio di liquidazione **si trasferiscono ai soci**, ad eccezione delle **mere pretese**, quindi dei crediti ancora **incerti**, per i quali dalla cancellazione si presume la **rinuncia** agli stessi.

Relativamente ai crediti certi, **la legittimazione al rimborso, dopo la cancellazione, spetta agli ex soci pro quota** ([Corte di Cassazione, sentenza n. 1150 del 18.01.2018](#) e [n. 13615 del 30.05.2018](#)).

IMPOSTE SUL REDDITO

Detassazione dei premi di risultato: risvolti contrattuali

di Alessandro Carlesimo

Seminario di specializzazione

LE NUOVE HOLDING

Scopri le sedi in programmazione >

Nella realtà imprenditoriale si assiste sempre più di frequente all'instaurazione di rapporti di lavoro che prevedono la corresponsione di emolumenti comprensivi di **quote variabili** da riconoscere subordinatamente al raggiungimento di **obiettivi** predeterminati. Tale prassi è promossa dal Legislatore con **agevolazioni fiscali in grado di rendere maggiormente appetibile il ricorso a formule contrattuali che assecondano tali schemi retributivi**.

La contrattazione nazionale, territoriale o aziendale assume in questo contesto un ruolo centrale. L'**articolo 1, comma 187 della Legge di Bilancio 2016** prevede infatti che i premi di risultato **possano fruire delle riduzioni fiscali a condizione che vengano erogati in esecuzione dei contratti nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU)**. Come chiarito nella [circolare 5/E/2018](#) dell'Agenzia delle Entrate, qualora l'azienda sia priva di rappresentanza sindacale interna, potrà comunque beneficiare dell'imposizione agevolata a patto che recepisca:

1. il **contratto collettivo territoriale di settore**;
2. **contratto territoriale più aderente alla propria realtà**, se non è stato stipulato un contratto territoriale di settore.

Restano invece **esclusi** dai benefici fiscali i **premi di risultato** previsti da contratti individuali intercorsi tra datore di lavoro e lavoratore che non replichino i paradigmi di alcun contratto di settore (cfr. [circolare 3/E/2011](#)).

Si ricorda che le agevolazioni fiscali menzionate sono racchiuse nell'**articolo 1, commi da 182 a 190, L. 208/2015** e consistono in un sistema di tassazione sostitutivo dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali. Più precisamente, è prevista un'imposta sostitutiva del **10% applicabile ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e**

verificabili. Medesimo trattamento fiscale è riservato alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili aziendali.

Il regime fiscale opera in luogo della tassazione ordinaria, semprechè l'entità dei *bonus* sia contenuta entro i **3.000 euro annui** e a patto che il percettore abbia prodotto, nell'anno antecedente, un **reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 80.000**.

Tale intervento, evidentemente ispirato dalla *ratio legis* di favorire il miglioramento delle *performance* aziendali mediante la riduzione dell'onere fiscale gravante sui "bonus", **presuppone la stipula di contratti in grado di individuare condizioni precise al verificarsi delle quali matura il diritto alla corresponsione dei corrispettivi variabili**.

Al Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali è demandata l'indicazione delle linee-guida idonee a delineare i **criteri di misurazione dei miglioramenti in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione ed i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa**. Tali criteri sono stati trasfusi nel **D.M. 25.03.2016**, il quale stabilisce gli **indicatori di incrementalità utili a verificare che "sia stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, ed innovazione richiamati dalla norma"** ([circolare AdE 28/E 2016](#)).

Il provvedimento identifica nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, nel risparmio dei fattori produttivi e nell'aumento della produttività, gli elementi da verificare al fine di attribuire i premi assoggettati ad imposta sostitutiva, raccomandando di esplicitare contrattualmente "indicatori numerici o di altro genere" verificabili in modo obiettivo rispetto ad un periodo congruo rimesso all'autonomia contrattuale. L'estensione di tale periodo è rimessa alla **contrattazione di secondo livello** e può essere annuale o infrannuale; ciò che conta è che sia consentito il raffronto dei risultati da un periodo all'altro.

Nel caso di **indicizzazione** della retribuzione variabile agli utili dell'impresa, il D.M. citato richiede che le parti contrattuali facciano riferimento all'**utile distribuito**, correlando gli emolumenti all'osservazione di sudetto valore.

Particolare attenzione in sede di contrattazione deve essere altresì concentrata nelle ipotesi di corresponsione del premio sottoforma di **beni e servizi** (cd. **fringe benefit**).

L'[articolo 1, comma 184, della Legge](#) citata dispone che i premi in natura di cui all'[articolo 51, commi 2 e 3, Tuir](#), non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva, anche nell' eventualità in cui gli stessi siano frutti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, degli emolumenti variabili.

Tuttavia, affinché operi la detassazione del benefit è necessario che la contrattazione di secondo livello espliciti la condizione di fungibilità tra la componente monetaria e l'equivalente riprodotto sottoforma di beni e servizi.

In altri termini, le parti devono convenire **la possibilità, per il dipendente, di commutare i premi monetari in fringe benefit.** Analoghe considerazioni valgono qualora la retribuzione premiale sia riconducibile ai servizi di cui all'[articolo 51 comma 4, Tuir](#) (ad es. concessione veicoli aziendali), i quali sfuggono ad imposizione sostitutiva e concorrono a formare reddito di lavoro dipendente secondo con le modalità forfettizzate previste dal suddetto comma.

In ultima istanza, si rammenta che è obbligatorio il deposito **del contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione attraverso il canale telematico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro.**

LAVORO E PREVIDENZA

La contribuzione per l'anno 2020 alla Gestione IVS artigiani e commercianti

di Luca Mambrin

Master di specializzazione

ASSETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURE DI ALLERTA E NUOVI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Con la [circolare n. 28/2020](#), l'Inps ha fornito i dati per il **calcolo della contribuzione** per l'anno **2020** dei **soggetti iscritti alla Gestione IVS degli artigiani e commercianti**; in particolare sono state fornite le nuove aliquote, i minimali e i massimali di reddito e le relative contribuzioni sul reddito minima e sul reddito eccedente il minima, nonché termini e modalità di versamento.

In premessa la circolare ricorda che l'[articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011](#), ha previsto che, con effetto dal **1° gennaio 2012**, le **aliquote** contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps **siano incrementate di 1,3 punti percentuali** e successivamente di **0,45 punti percentuali** ogni anno fino a raggiungere **il livello del 24%**.

Pertanto l'aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per **l'anno 2020**, è pari al **24,00%** (aliquota peraltro già raggiunta nell'anno 2018) per i titolari ed i collaboratori di età superiore ai 21 anni.

Per i **collaboratori di età inferiore ai 21 anni** l'aliquota è fissata al **21,90%**: tale aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente nella misura pari a 0,45%, sino al raggiungimento della soglia del 24%.

Inoltre viene confermato che:

- per i soli iscritti alla gestione commercianti l'aliquota del 24,00% deve essere aumentata dello **0,09%** a titolo di **aliquota aggiuntiva** destinata **all'indennizzo per la cessazione** definitiva dell'attività commerciale; l'obbligo del versamento di tale contributo è stato dapprima prorogato fino al 31 dicembre 2018, poi reso strutturale dalla Legge di bilancio 2019;

- è dovuto per entrambe le gestioni (artigiani e commercianti) un contributo per **le prestazioni di maternità** stabilito nella misura di **euro 0,62 mensili** (euro 7,44 annuale);
- viene **confermata** anche per l'anno 2020 **la riduzione del 50%** dei contributi dovuti da artigiani e commercianti **con più di sessantacinque anni di età**, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto;

Quindi, **per l'anno 2020:**

- il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti è pari a **953 euro**. La circolare precisa che per l'anno 2019 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto è **variato rispetto all'anno precedente**, a causa della variazione 0,5% dell'indice dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio 2018 – dicembre 2018 ed il periodo gennaio 2019 – dicembre 2019 comunicata dall'Istat;
- il **massimale di reddito annuo** entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a **965 euro**; tale reddito massimale è individuale e da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa;
- per i lavoratori **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva il **massimale annuo è pari, per il 2020, a 103.055 euro**, e non è frazionabile in ragione mensile;
- i **contributi per la quota eccedente il reddito minimale** di 15.953 euro sono dovuti sulla base delle **aliquote previste fino al limite della prima fascia di retribuzione** annua pensionabile pari, per l'anno 2020 a **379 euro**; per i redditi superiori a 47.379 euro annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale, come disposto dall'**articolo 3-ter L. 438/1992**.

Aliquote, agevolazioni previste, reddito minimale e massimale per **la gestione artigiani** sono riepilogate nelle seguenti tabelle:

REDDITO	ETÀ SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA	COLLABORATORE ETÀ NON SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA
Fino a € 47.379	24,00%	21,90%
Da € 47.379 fino a € 78.965 (o 103.055 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995)	25,00%	22,90%

Il contributo calcolato sul reddito minimale sarà pari:

Artigiani

Titolare di qualunque età e € 3.836,16 (3.828,72 coadiuvanti o coadiutori di età IVS + 7,44

superiore ai 21 anni	maternità)
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età IVS + 7,44	€ 3.501,15 (3.493,71
non superiore ai 21 anni	maternità)

Aliquote, agevolazioni previste, reddito minimale e massimale per **la gestione commercianti** sono riepilogate nelle seguente tabella:

REDDITO	ETÀ SUPERIORE 21	COLLABORATORE ETÀ
	ANNI ALIQUOTA	NON SUPERIORE 21
Fino a € 47.379	24,09%	21,99%
Da € 47.379 fino a € 78.965 (o 103.055 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995)	25,09%	22,99%

Il contributo calcolato sul reddito minimale sarà pari:

Commercianti

Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età IVS + 7,44	€ 3.850,52 (3.843,08
superiore ai 21 anni	maternità)
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età IVS + 7,44	€ 3.515,50 (3.508,06
non superiore ai 21 anni	maternità)

In merito ai **termini e alle modalità di versamento** i contributi sul **reddito minimale** devono essere versati, mediante modello F24 calcolato direttamente dall'Inps, in **quattro rate di importo fisso** da pagare a scadenze prestabilite:

- I° rata fissa: **18 maggio 2020**;
- II° rata fissa: **20 agosto 2020**;
- III° rata fissa: **16 novembre 2020**;
- IV° rata fissa: **16 febbraio 2021**.

I contributi dovuti sulla quota **di reddito eccedente il minimale**, a titolo di **saldo 2019 e di primo e secondo acconto 2020** devono essere invece effettuati **entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi**.

Infine la circolare ricorda che l'Istituto non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione, contenuta nel **Cassetto previdenziale** per artigiani e commercianti, **"Dati del mod.**

F24".

Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.